

Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede. Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile, è costituita l'associazione democratica culturale di promozione sociale denominata: "CON PARTECIPO" con sede in Lucca, via Vecchi Pardini n° 74 Cap 55100.

Art.2 - Principi e valori. L'Associazione pone a suo fondamento i valori della Pace, della Solidarietà e della Giustizia Sociale, del rispetto della Dignità della Persona e delle risorse dell'Ambiente.

Rivolge la sua azione alla promozione di un sentire sociale che aiuti la crescita della consapevolezza del valore del bene comune, in particolare fra i giovani.

Art. 3 - Scopi e finalità. L'Associazione, si propone i seguenti scopi e finalità:

- a) ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative di tipo culturale, sociale, sindacale e politico, pur non assumendone i compiti, legate a temi coerenti con gli enunciati all'art.2 a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- b) L'Associazione si impegna a rimuovere ogni discriminazione diretta ed indiretta basate sul genere, su motivi di origine etnica o razziale, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale.
- c) persegue finalità formative atte alla crescita, globalmente intesa, dei propri associati e agli scopi previsti nel presente atto, favorisce la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla vita politica, sociale, culturale ed economica del loro contesto di vita, veicolando la collaborazione al cambiamento della realtà locale e la capacità di incidere sulle scelte del governo del territorio;
- d) promuove il confronto libero e democratico fra le diverse espressioni sociali, sindacali, culturali, religiose e politiche;
- e) svolge il proprio compito anche attraverso specifici percorsi formativi atti a sviluppare le conoscenze, il confronto e la crescita culturale fra le persone e le associazioni e a favorire lo sviluppo di reti e partecipazione tra i portatori di interessi;
- f) sviluppa studi e ricerche anche al fine di realizzare documentazioni, pubblicazioni, filmati, mostre, da divulgare secondo le metodologie di volta in volta ritenute più idonee;
- g) cura iniziative di informazione e comunicazione sugli argomenti ritenuti utili al perseguimento degli scopi sociali;

opera senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo, collaborando con altre esperienze culturali e formative, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia sociale e politica.

Art. 4 - Soci dell'associazione. Sono Soci fondatori i presenti all'atto costitutivo dell'associazione.

Possono inoltre essere soci dell'associazione tutti i cittadini italiani e non, che ne condividono le finalità. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate alla Presidenza su modulo a ciò predisposto; la presentazione la domanda di ammissione sarà valutata entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa e sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

- hanno un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi ;
- hanno raggiunto la maggiore età,
- non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili. I soci sono tenuti alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:
- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in unica istanza all'Assemblea dei Soci. I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Art.5 Diritti e doveri dei soci. Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale;

Art. 6 - Gli organi dell'associazione. Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, la Presidenza ed il Presidente.

Art. 7 – L'Assemblea. L'assemblea della Associazione:

- a) è l'organo sovrano della Associazione;
- b) è costituita con voto deliberativo dai soci;
- c) ognuno rappresenta un voto e può, in caso d'impedimento a partecipare alle riunioni, delegare con atto scritto un altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega che si cumula al suo voto.
- d) è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richieda un terzo dei soci; la convocazione deve:
 - avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
 - essere affissa presso la sede;
 - indicare la data ed il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora, gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;
- e) elegge il Presidente e la Presidenza dell'associazione con le modalità indicate al successivo punto i);
- f) decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte della Presidenza;
- g) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- h) stabilisce annualmente l'importo della tessera associativa;
- i) L'elezione del Presidente avviene con voto segreto su scheda bianca, fra i componenti l'associazione. I soci hanno diritto di voto per se ed eventualmente per un altro socio se in possesso di regolare delega scritta. Viene eletto il socio che ottiene maggiori voti. In caso di parità vengono valutate a seguire le seguenti condizioni: prima la maggiore anzianità d'iscrizione all'associazione, in caso di equivalenza la maggiore anzianità anagrafica. La Presidenza viene eletta mediante votazione palese su proposta del Presidente che ne determina il numero dei componenti.
- j) apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.
- k) L'assemblea dell'Associazione, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con all' OdG:
 - elezione del Presidente, su indicazione dei soci fondatori;
 - elezione, su proposta del Presidente, degli altri componenti la Presidenza;

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione il 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione almeno un terzo degli iscritti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

Art. 8 - La Presidenza dell'Associazione. La Presidenza:

- a) è l'organo esecutivo dell'Associazione che sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci;
- b) è convocata dal Presidente;
- c) dura in carica 4 anni, ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;

Le riunioni della Presidenza sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9 - Il Presidente. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- b) convoca e presiede la Presidenza e cura l'attuazione delle sue deliberazioni;
- c) stipula gli atti inerenti l'attività associativa;

Art. 10 - Processi verbali. Di tutte le riunioni dell'Assemblea e della Presidenza, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

Art. 11 – Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune. In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 - Modifiche Statutarie. Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell'Assemblea dei Soci; in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni è competente la Presidenza. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purché rappresentino la maggioranza dei soci.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione. L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea, presenti 2/3 dei soci con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni di proprietà dell'Associazione saranno devoluti a strutture similari e comunque per fini di utilità sociale.